

1A/S/15/PCC/CG

Oggetto: Referendum autonomia Regione Piemonte

c\_g674 - Città di Pinerolo  
001 - CITTÀ DI PINEROLO  
- REGISTRO UFFICIALE -  
Prot. N° 0023015 - 09/04/2019 -  
**INGRESSO**  
Classifiche: 01.10.02



Al Sig. Presidente

Del Consiglio Comunale

La sottoscritta Aida Revel, consigliere comunale trasmette, in allegato alla presente, l'ordine del giorno/mozione relativo all'oggetto, affinché venga inserito all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

Distinti saluti



Pinerolo, 8 aprile 2019

Aida Revel

## ORDINE DEL GIORNO / MOZIONE



**OGGETTO: Referendum consultivo per l'Autonomia del Piemonte**

### Premesso che

La Costituzione italiana all'art. 5 afferma che *"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"*.

In attuazione all'art. 5 suddetto, con la legge Cost. n. 3/2001, è stato riformato il titolo della Costituzione italiana ridefinendo i rapporti ed i ruoli dello Stato e delle Regioni ed accrescendo consistentemente il campo di intervento legislativo da parte delle Regioni sia nell'ambito della legislazione esclusiva che di quella concorrente.

L'autonomia politica e amministrativa è un valore di rango costituzionale sancito dall'art. 114 della Costituzione, la cui estensione è disciplinata dal Titolo V della Costituzione che i cittadini, con il referendum costituzionale del dicembre 2016, hanno inteso mantenere e rafforzare.

La possibilità per le Regioni di ottenere maggiori spazi d'azione rispetto alle competenze ordinarie è sancita dall'art. 116, 3° comma, della Costituzione, che prevede la facoltà di definire, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e quelle indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s) e che il medesimo art. 116 consente che l'attribuzione di ulteriori competenze alle regioni possa riguardare funzioni legislative ed amministrative.

L'art. 117, commi 2 e 3, della Costituzione, prevede che le Regioni possano assumere forme e condizioni particolari di autonomia in tutte le materie attribuite alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni e in alcune delle specifiche materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

L'art.119 della Costituzione sancisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Affinché ci sia la piena efficacia è necessario garantire a tutti i livelli di governo la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti e prevedere una distribuzione del residuo fiscale, vale a dire la differenza tra quanto le Regioni pagano allo Stato e quanto ricevono per servizi locali e nazionali, più equa.

### Rilevato che

Tutte le istanze avanzate in passato da alcune Regioni, fra le quali il Piemonte, volte ad ottenere dallo Stato centrale un maggior grado di autonomia, sono fallite e che, all'inverso, non potrebbe invece essere ignorato il valore e l'orientamento della volontà popolare espressa attraverso il voto democratico, così come invece avvenuto nelle Regioni Lombardia e Veneto ove si è tenuto il 22 ottobre 2017 e dove gli elettori si sono espressi favorevolmente per un'Autonomia differenziata relativamente a 23 materie quali tutela della salute, il commercio estero, politiche del lavoro, istruzione, ricerca ed innovazione.

La Regione Piemonte, in conformità a quanto avvenuto in Lombardia ed in Veneto, debba avviare un processo di attuazione del Titolo V della Costituzione al fine di dotarsi di più ampie capacità di intervento legislativo e programmatico, in un quadro volto ad eliminare l'incertezza e la sovrapposizione delle competenze.

La piena realizzazione degli obiettivi indicati è propedeutica al proseguimento dell'attuazione del principio di sussidiarietà, con l'organico trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni, singoli o associati, alla Città metropolitana ed alle Province.

Il contesto istituzionale, demografico ed economico del Piemonte induce alla sperimentazione di forme e condizioni particolari di autonomia, volte a migliorare e rafforzare lo sviluppo socio-economico del territorio.

#### Visto

L'art. 2 dello Statuto della Regione Piemonte, il quale dispone che: "La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali [omissis] e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento"; nonché, all'articolo 4, afferma: "La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale".

L'art. 83 dello Statuto della Regione Piemonte, il quale dispone che: "1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge. 2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. 3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

L'art. 84 dello Statuto della Regione Piemonte, prevede che con legge regionale siano stabilite le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto.

#### Considerato che

Ad oggi non è stata ancora approvata né risulta emanata dal Consiglio Regionale del Piemonte alcuna legge che disciplini l'esercizio del referendum consultivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 83 e 84 dello Statuto della Regione Piemonte.

#### Ritenuto opportuno che

La Regione Piemonte, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

### **PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE**

- 1) A promuovere l'indizione di un referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione e diffondere le ragioni favorevoli al voto referendario e all'autonomia della Regione;
- 2) A chiedere che il Consiglio Regionale del Piemonte approvi una legge che disciplini il procedimento per l'indizione e lo svolgimento del referendum consultivo al fine di consentire la partecipazione democratica dei cittadini piemontesi ad una consultazione sull'autonomia del Piemonte;
- 3) A trasmettere la presente mozione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Pinerolo, il 8 aprile 2019

Aida Revel  
